



COMUNE DI CASATENOVO

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO 2020**

INDICE

Nota integrativa al bilancio	1
Quadro normativo di riferimento	
Criterio generale di attribuzione dei valori contabili	
Eredità contabile del consuntivo precedente	2
Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio	
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo	
Consistenza patrimoniale	
Parametri di deficit strutturale	
Situazione contabile del nuovo bilancio	4
Equilibri finanziari e principi contabili	
Composizione ed equilibrio del bilancio corrente	
Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti	
Previsioni di cassa	
Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità	9
Rilevanza e significatività di taluni fenomeni	
Costo e dinamica del personale	
Livello di indebitamento	
Esposizione per interessi passivi	
Partecipazioni in società	
Disponibilità di enti strumentali	
Aspetti finanziari o patrimoniali monitorati	14
Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo	
Risultato di amministrazione (presunto o definitivo)	
Avanzo o disavanzo applicato in entrata	
Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato	
Composizione del fondo pluriennale vincolato	
Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata	
Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità	
Accantonamenti in fondi rischi	
Obiettivo di finanza pubblica	
Criteri di valutazione delle entrate	22
Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni	
Tributi	
Trasferimenti correnti	
Entrate extratributarie	
Entrate in conto capitale	
Riduzione di attività finanziarie	
Accensione di prestiti	
Anticipazioni	
Criteri di valutazione delle uscite	27
Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni	
Spese correnti	
Spese in conto capitale	
Incremento di attività finanziarie	
Rimborso di prestiti	
Chiusura delle anticipazioni	

Fenomeni che necessitano di particolari cautele	31
Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito	
Garanzie prestate	
Impieghi finanziari in strumenti derivati	
Debiti fuori bilancio in corso formazione	
Conclusioni	33
Considerazioni finali e conclusioni	

1 Nota integrativa al bilancio

1.1 Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(...) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del *principio n.13 - Neutralità e imparzialità*);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del *principio n.14 - Pubblicità*);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del *principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma*).

1.2 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *principio n.1 - Annualità*);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *principio n.2 - Unità*);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del *principio n.3 - Universalità*);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del *principio n.4 - Integrità*).

2 Eredità contabile del consuntivo precedente

2.1 Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo. Ma il risultato di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perchè va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

2.2 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in C/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in C/residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con urgenza e ricorrere, ove la situazione lo richiedesse, all'operazione di salvaguardia degli equilibri prevista dalla norma.

Situazione finanziaria rendiconto Situazione al 31-12-2018	Composizione		Totale
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa iniziale (+)	2.314.040,02	-	2.314.040,02
Riscossioni (+)	2.506.424,44	8.379.887,15	10.886.311,59
Pagamenti (-)	1.398.966,48	8.557.487,10	9.956.453,58
Situazione contabile di cassa			3.243.898,03
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12 (-)			0,00
Fondo di cassa finale			3.243.898,03
Residui attivi (+)	1.764.644,33	1.995.738,11	3.760.382,44
Residui passivi (-)	112.593,12	1.426.516,99	1.539.110,11
Risultato contabile			5.465.170,36
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)			75.176,88
FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (-)			1.556.183,49
Risultato effettivo			3.833.809,99

2.3 Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazione i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo sono indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'ente locale.

Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun

intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Attivo	2018	Passivo	2018
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00	Fondo di dotazione	1.151.452,43
Immobilizzazioni immateriali	166.071,68	Riserve	29.313.655,63
Immobilizzazioni materiali	28.395.730,42	Risultato economico d'esercizio	553.916,91
Immobilizzazioni finanziarie	3.125.208,54	Patrimonio netto	31.019.024,97
Rimanenze	8.752,52		
Crediti	1.848.892,47	Fondo per rischi ed oneri	21.847,57
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Trattamento di fine rapporto	0,00
Disponibilità liquide	3.292.536,18	Debiti	4.355.821,96
Ratei e riscosti attivi	1.017,55	Ratei e rscosti passivi	1.441.514,86
		Passivo (al netto PN)	5.819.184,39
Totale	36.838.209,36	Totale	36.838.209,36

2.4 Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, e precisamente:

- Effettiva capacità di riscossione (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate.

La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Denominazione indicatore	Rendiconto 2018	
	Entro soglia	Fuori soglia
Incidenza spese rigide su entrate correnti	✓	
Incidenza incassi entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	✓	
Anticipazioni chiuse solo contabilmente	✓	
Sostenibilità debiti finanziari	✓	
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	✓	
Debiti riconosciuti e finanziati		✓
Debiti in corso di riconoscimento o in corso di finanziamento	✓	
Effettiva capacità di riscossione	✓	

3 Situazione contabile del nuovo bilancio

3.1 Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del *principio n.17 - Competenza economica*).

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore. Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

Equilibrio di bilancio 2020 (Stanziamenti)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Corrente	8.048.128,46	8.036.663,46	11.465,00
Investimenti	5.387.870,55	5.399.335,55	-11.465,00
Movimento di fondi	2.088.090,00	2.088.090,00	0,00
Servizi per conto di terzi	1.701.000,00	1.701.000,00	0,00
Totale	17.225.089,01	17.225.089,01	0,00

Equilibrio di bilancio 2021 (Stanziamenti)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Corrente	7.941.779,75	7.930.314,75	11.465,00
Investimenti	4.794.339,00	4.805.804,00	-11.465,00
Movimento di fondi	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
Servizi per conto di terzi	1.701.000,00	1.701.000,00	0,00
Totale	16.417.118,75	16.417.118,75	0,00

Equilibrio di bilancio 2022 (Stanziamenti)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Corrente	7.971.659,75	7.971.659,75	0,00
Investimenti	704.365,00	704.365,00	0,00
Movimento di fondi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Servizi per conto di terzi	1.701.000,00	1.701.000,00	0,00
Totale	12.177.024,75	12.177.024,75	0,00

3.2 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonata o vincolata dello stesso avanzo. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con

restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Il *criterio di imputazione* riferito alla gestione corrente è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Il saldo positivo di parte corrente risultante (€ 11.465,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022), è destinato al finanziamento del saldo negativo delle partite finanziarie, nello specifico all'incremento del capitale sociale dell'Azienda Speciale Retesalute, approvato dall'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 14.01.2019.

Equilibrio bilancio corrente (Competenza)		Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
Entrate				
Tributi (Tit.1/E)	(+)	6.309.850,00	6.301.850,00	6.304.250,00
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	343.666,00	237.050,00	227.050,00
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	1.324.650,00	1.238.370,00	1.231.850,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	2.100,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		7.976.066,00	7.777.270,00	7.763.150,00
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E)	(+)	54.978,51	54.509,75	54.509,75
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	17.083,95	0,00	0,00
Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti	(+)	0,00	110.000,00	154.000,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		72.062,46	164.509,75	208.509,75
Totale		8.048.128,46	7.941.779,75	7.971.659,75
Uscite				
Spese correnti (Tit.1/U)	(+)	7.701.263,46	7.564.979,75	7.615.849,75
Spese correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.4/U)	(+)	335.400,00	365.335,00	355.810,00
Impieghi ordinari		8.036.663,46	7.930.314,75	7.971.659,75
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento assimilabili a spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		0,00	0,00	0,00
Totale		8.036.663,46	7.930.314,75	7.971.659,75
Risultato				
Entrate bilancio corrente	(+)	8.048.128,46	7.941.779,75	7.971.659,75
Uscite bilancio corrente	(-)	8.036.663,46	7.930.314,75	7.971.659,75
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		11.465,00	11.465,00	0,00

3.3 Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per *imputare la spesa* di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'*equilibrio di parte investimenti*, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in C/capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

I criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento distinto, quelli delle uscite.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in C/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Al finanziamento del saldo negativo delle partite finanziarie (costituite dall'incremento del capitale sociale dell'Azienda speciale Retesalute) si provvede mediante utilizzo del saldo positivo della gestione corrente evidenziato al paragrafo precedente.

Equilibrio bilancio investimenti (Competenza)		Stanziamen- ti 2020	Stanziamen- ti 2021	Stanziamen- ti 2022
Entrate				
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)	(+)	1.109.939,00	677.875,00	678.365,00
Entrate in conto capitale che finanziano spese correnti	(-)	0,00	110.000,00	154.000,00
Risorse ordinarie		1.109.939,00	567.875,00	524.365,00
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E)	(+)	1.057.741,55	856.464,00	180.000,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	2.100,00	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Tit.5/E)	(+)	288.090,00	180.000,00	0,00
Entrate per rid. att. finanziarie assimilabili a movimenti di fondi	(-)	288.090,00	180.000,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti (Tit.6/E)	(+)	3.218.090,00	3.370.000,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		4.277.931,55	4.226.464,00	180.000,00
Totale		5.387.870,55	4.794.339,00	704.365,00
Uscite				
Spese in C/capitale (Tit.2/U)	(+)	5.387.870,55	4.794.339,00	704.365,00
Spese investimento assimilabili a spesa corrente	(-)	0,00	0,00	0,00
Impieghi ordinari		5.387.870,55	4.794.339,00	704.365,00
Spese correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	299.555,00	191.465,00	0,00
Spese per inc. att. finanziarie assimilabili a movimento di fondi	(-)	288.090,00	180.000,00	0,00
Impieghi straordinari		11.465,00	11.465,00	0,00
Totale		5.399.335,55	4.805.804,00	704.365,00
Risultato				
Entrate bilancio investimenti	(+)	5.387.870,55	4.794.339,00	704.365,00
Uscite bilancio investimenti	(-)	5.399.335,55	4.805.804,00	704.365,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		-11.465,00	-11.465,00	0,00

3.4 Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

Confronto tra competenza e cassa (Stanziamenti)		Competenza 2020	Cassa 2020
Entrate			
Tributi e perequazione	(+)	6.309.850,00	8.087.250,95
Trasferimenti correnti	(+)	343.666,00	400.636,25
Extratributarie	(+)	1.324.650,00	1.913.143,17
Entrate in conto capitale	(+)	1.109.939,00	1.154.722,86
Riduzione di attività finanziarie	(+)	288.090,00	34.063,79
Accensione di prestiti	(+)	3.218.090,00	3.698.539,96
Anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	1.800.000,00	1.800.000,00
Entrate C/terzi e partite giro	(+)	1.701.000,00	1.701.000,00
	Somma	16.095.285,00	18.789.356,98
FPV applicato in entrata (FPV/E)	(+)	1.112.720,06	-
Avanzo applicato in entrata	(+)	17.083,95	-
	Parziale	17.225.089,01	18.789.356,98
Fondo di cassa iniziale	(+)	-	2.492.892,73
	Totale	17.225.089,01	21.282.249,71
Uscite			
Correnti	(+)	7.701.263,46	9.114.461,96
In conto capitale	(+)	5.387.870,55	5.854.574,44
Incremento attività finanziarie	(+)	299.555,00	299.555,00
Rimborso di prestiti	(+)	335.400,00	517.900,52
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	1.800.000,00	1.800.000,00
Spese C/terzi e partite giro	(+)	1.701.000,00	1.701.000,00
	Parziale	17.225.089,01	19.287.491,92
Disavanzo applicato in uscita	(+)	0,00	-
	Totale	17.225.089,01	19.287.491,92
Risultato			
Totale entrate	(+)	17.225.089,01	21.282.249,71
Totale uscite	(-)	17.225.089,01	19.287.491,92
	Risultato competenza	0,00	
	Fondo di cassa finale		1.994.757,79

4 Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità

4.1 Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

I documenti ufficiali, e in particolare le relazioni esplicative, forniscono informazioni che sono utili anche per il processo decisionale, in grado quindi di influenzare le scelte degli utilizzatori per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri (significatività). In coerenza con questo approccio, è stato fatto uno sforzo affinché le informazioni di natura o contenuto rilevante, la cui omissione o errata presentazione avrebbe potuto influenzare le decisioni degli utilizzatori, avessero nel sistema di bilancio, e in particolare nella Nota integrativa, la giusta e necessaria visibilità (rilevanza). Si è cercato inoltre di dare maggior peso alle informazioni relative a poste con dimensione quantitativa e qualitativa rilevante, quest'ultima valutata sia in rapporto ai valori complessivi del bilancio che all'importanza strategica del fenomeno (rispetto del principio n.6 - *Significatività e rilevanza*).

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è stata prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un elevato grado di rigidità, individuando nel costo del personale, nel livello complessivo dell'indebitamento, nell'esposizione netta per interessi passivi, nel possesso di partecipazioni in società e nella disponibilità di enti strumentali, le dinamiche su cui è opportuno sviluppare un approfondimento. Si tratta di fenomeni che hanno un impatto strutturale nella complessa dinamica dell'equilibrio corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla normale programmazione di bilancio, va ponderata e rientra, a pieno titolo, nel contenuto della Nota integrativa. Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

4.2 Costo e dinamica del personale

Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica, mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno. Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione. Con un'organizzazione come questa, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, il costo del fattore umano è prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione.

La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. Il costo totale degli stipendi (oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dall'inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ed a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota degli impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

La Giunta comunale ha provveduto alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, intesa come personale attualmente in servizio ed integrata con il piano delle assunzioni che si prevede di attuare nel triennio, ai sensi delle linee guida del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 08.05.2018.

Di seguito sono riportate le risultanze di tale rideterminazione.

La spesa di personale è stata calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e s.m.i.

Personale (Forza lavoro e spesa complessiva)	2020	2021	2022
Forza lavoro (numero)			
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)	54	54	54
Totale	54	54	54
Dipendenti di ruolo in servizio	52	52	52
Dipendenti non di ruolo in servizio	2	2	2
Totale	54	54	54
Spesa e personale a confronto (importo)			
Spesa per il personale complessiva	1.988.169,45	1.987.638,44	1.987.638,44
Spesa corrente complessiva	7.701.263,46	7.564.979,75	7.615.849,75

4.3 Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente.

La situazione dell'Ente è riportata nel prospetto che segue e tiene conto dell'importo complessivo del prestito flessibile di € 6.160.000,00 che questo Ente ha sottoscritto nel 2019 con la Cassa DDPP per il finanziamento dei lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado - 1^ lotto, anche se detto finanziamento viene ripartito su tre esercizi di Bilancio, in funzione ed in parallelo con l'inizio e con l'avanzamento dei lavori.

Prevedono infatti i Principi contabili vigenti che in caso di attivazione di prestiti flessibili, occorre fare riferimento all'importo complessivo del finanziamento necessario, anche se la relativa entrata è accertata su più esercizi.

Indebitamento complessivo (Consistenza al 31.12)		2020	2021	2022
Consistenza iniziale (01 gennaio)	(+)	8.914.897,59	8.867.587,59	8.682.252,59
Accensione	(+)	288.090,00	180.000,00	0,00
Rimborso	(-)	335.400,00	365.335,00	355.810,00
Variazioni da altre cause (rettifiche)	(+/-)	0,00	0,00	0,00
Consistenza finale (31 dicembre)		8.867.587,59	8.682.252,59	8.326.442,59

4.4 Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti. L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto).

La situazione riportata nel prospetto che segue è quella "effettiva" risultante dai dati contabili di Bilancio: indica infatti gli oneri finanziari riferiti ai mutui già contratti alla data del 31.12.2019 nonché gli interessi di pre-ammortamento per il mutuo flessibile di € 6.160.000,00 che questo Ente ha contratto con la Cassa DDPP per la realizzazione della nuova scuola media, calcolati sulle somme che, si prevede, verranno effettivamente richieste ed utilizzate nel corso degli esercizi interessati dal Bilancio di previsione.

Tale situazione rispetta i limiti di indebitamento previsti dalla normativa vigente.

La stessa tabella conferma altresì il rispetto dei citati limiti anche tenendo conto dell'utilizzo complessivo del prestito flessibile di cui sopra, che comporterebbe maggiori interessi passivi (rispetto a quelli attualmente previsti in Bilancio) di € 205.791,20 sul 2020, di € 89.291,20 sul 2021 e di € 39.991,20 sul 2022, importi questi ampiamente contenuti all'interno della disponibilità sotto evidenziata.

Esposizione per interessi passivi (Situazione al 31-12)		Previsione		
		2020	2021	2022
Esposizione massima per interessi passivi				
Entrate penultimo anno precedente				
Tributi e perequazione (Tit.1/E)	(+)	6.498.339,42	6.498.339,42	6.498.339,42
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	299.041,79	299.041,79	299.041,79
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	1.490.685,34	1.490.685,34	1.490.685,34
Somma		8.288.066,55	8.288.066,55	8.288.066,55
Limite massimo esposizione per interessi passivi				
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate		10,00 %	10,00 %	10,00 %
Limite teorico interessi		828.806,66	828.806,66	828.806,66

Esposizione effettiva				
Interessi passivi				
Interessi su mutui	(+)	79.590,00	193.390,00	233.770,00
Interessi su prestiti obbligazionari	(+)	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	(+)	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi		79.590,00	193.390,00	233.770,00
Contributi in C/interessi				
Contributi in C/interessi su mutui e prestiti	(-)	8.530,97	8.530,97	8.530,97
Contributi C/interessi		8.530,97	8.530,97	8.530,97
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)		71.059,03	184.859,03	225.239,03
Verifica prescrizione di legge				
Limite teorico interessi	(+)	828.806,66	828.806,66	828.806,66
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)	(-)	71.059,03	184.859,03	225.239,03
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi		757.747,63	643.947,63	603.567,63
Rispetto del limite		Rispettato	Rispettato	Rispettato

4.5 Partecipazioni in società

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Di seguito si evidenzia la situazione attuale delle partecipazioni societarie dell'Ente:

Progetto di fusione per incorporazione in Lario Reti Holding spa di Idrolario Srl

In data 05 ottobre 2018 l'assemblea dei soci di Lario Reti Holding Spa ha approvato il progetto di fusione per incorporazione nella stessa LRH Spa della Società Idrolario Srl.

Tale misura di razionalizzazione era stata individuata dal Consiglio Comunale di Casatenovo in sede di revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni prevista dall'art. 24 del D.Lgs 175/2016. (vedasi deliberazioni del CC n. 19/2017, n. 52/2017 e n. 58/2018).

Il suddetto progetto di fusione è stato oggetto di approvazione del Consiglio comunale di Casatenovo con atto n. 36 del 26.07.2018.

A seguito dell'efficacia, in data 21.12.2018, della suddetta fusione, a questo Comune sono state assegnate n. 245.895 azioni, corrispondenti allo 0,60% del capitale sociale di LRH spa.

Progetto di aggregazione societaria interessante Lario reti Holding Spa e società da essa controllate

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data 14.03.2018, esecutiva, è stato approvato il progetto di aggregazione societaria interessante "Lario reti holding spa" e le società "ACSM-AGAM Spa", "A2A spa", "ASPEM Spa", e "Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna Spa AEVV".

In data 27 marzo 2018 l'assemblea dei soci di LRH Spa ha approvato il progetto di aggregazione per la parte che interessava Lario Reti Gas ed Acel Service.

Successivamente, le due società controllate da LRH Spa hanno approvato, a loro volta, la fusione in ACSM AGAM, la quale è diventata efficace dopo la stipula dell'atto notarile, a partire dal 1^ luglio 2018.

La nuova struttura societaria di Lario reti Holding Spa prevede, pertanto, la sola detenzione di partecipazioni nella Società ACS AGAM, con una quota percentuale del 23,93%.

Nuovo progetto di fusione per incorporazione e di scissione interessante Lario Reti Holding Spa e le c.d. patrimoniali idriche

A completamento del percorso già iniziato negli esercizi precedenti di razionalizzazione delle società operanti nel settore idrico, è ora previsto un progetto di:

- *fusione, per incorporazione in Lario Reti Holding Spa (società incorporante) delle Società "AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO SPA" e "VALBE SERVIZI SPA";*
- *scissione proporzionale del ramo idrico della Società AZIENDA UNICA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI CALOLZIOCORTE S.R.L. (società scissa) a favore della società LARIO RETI HOLDING S.P.A (società beneficiaria).*

Gli organi amministrativi di Lario Reti Holding S.p.A., Valbe servizi S.p.a., ASIL S.p.A., e AUSM S.r.L. hanno predisposto e approvato il progetto comune di fusione e scissione secondo quanto previsto dall'art. 2501 e segg. e dall'art 2506 e seguenti del codice civile.

Il progetto di cui sopra verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale nella seduta del mese di dicembre 2019.

Partecipazioni possedute dall'Ente	Cap. sociale partecipata	Val. nominale partecipazione	Quota % dell'Ente
SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE	10.968.620,00	561.600,00	5,12 %
LARIO RETI HOLDING SPA	41.320.900,00	245.895,00	0,60 %
Totale		807.495,00	

Denominazione	SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE
Tipo di legame	Partecipata (AP_BIV.1b)
Attività svolta	Gestione ciclo integrato dei rifiuti - Esecuzione di lavori, assunzione e gestione dei servizi inerenti tutti gli aspetti dell'igiene urbana - Produzione di energia elettrica e di energia termica - Quota di partecipazione dell'Ente: 5,12%
Denominazione	LARIO RETI HOLDING SPA
Tipo di legame	Partecipata (AP_BIV.1b)
Attività svolta	Società capogruppo avente come oggetto sociale, anche per il tramite delle Società partecipate, l'attività di distribuzione del gas naturale e l'erogazione del servizio idrico integrato, nonché la gestione degli impianti di produzione di energia e gestione calore - Quota di partecipazione dell'Ente (post operazione di fusione per incorporazione di Idrolario Srl efficace in data 21.12.2018) : 0,60%

4.6 Disponibilità di enti strumentali

L'azienda speciale ha natura di ente pubblico economico strumentale, provvisto di autonomia imprenditoriale, che tende alla copertura dei costi di esercizio con la remunerazione dei fattori produttivi impiegati. L'azienda è istituzionalmente dipendente dall'ente, a cui si lega con vincoli assai stretti e relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli ed alla vigilanza, al punto da costituire un elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato ma solo la configura come un nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici, distinto dall'ente proprietario, e con una propria autonomia decisionale. Si tratta, pertanto, di organi strumentali collegati all'ente che le ha costituite e con gli stessi limiti posti al possibile svolgimento dell'attività al di fuori del territorio di appartenenza.

Al pari delle partecipazioni in società, la costituzione di un'entità giuridica strumentale vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione. In presenza di rapporti giuridici di questa natura, pertanto, le valutazioni che accompagnano la stesura della Nota integrativa ricalcano quanto già descritto per le partecipazioni.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Con riferimento all'**Azienda speciale Retesalute**, si rende necessario precisare che sono stati perfezionati gli atti relativi:

- al recesso della Provincia di Lecco (deliberata dal Consiglio Comunale in data 28.12.2018, atto n.59 ed in data 14.01.2019, atto n. 1)
- all'ingresso di n. 4 Comuni (Ello, Nibionno, Oggiono e Sirone), deliberato dal Consiglio Comunale in data 14.01.2019, atto n. 2.
- all'incremento del capitale di dotazione dell'Azienda speciale, per la quota riferita all'annualità 2019 (deliberato dal Consiglio comunale in data 14.01.2019 con atto n. 3).

Ad avvenuta completa ricapitalizzazione (sono infatti previsti nuovi incrementi di capitale negli anni 2020 e 2021, sempre come sopra deliberati dal Consiglio comunale), il capitale sociale del Comune di Casatenovo all'interno dell'Azienda speciale Retesalute, sarà il seguente:

- Anno 2019 - € 21.188,53 corrispondente al 9,567%
- Anno 2020 - € 32.651,77 corrispondente al 9,562%
- Anno 2021 - € 44.115,01 corrispondente al 9,559%

Principali enti strumentali dell'Ente	
Denominazione Attività svolta	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE Servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati alla persona - Quota di partecipazione dell'Ente al 31.12.2019 - 9,567%
Denominazione Attività svolta	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI Produzione e diffusione di cultura, arte e spettacolo - Supporto all'azione educativa - Quota di partecipazione dell'Ente : 7,07%
Denominazione Attività svolta	ENTE PARCO VALLE DEL LAMBRO Tutela del territorio e dell'ambiente - Quota di partecipazione dell'Ente: 1,2%

5 Aspetti finanziari o patrimoniali monitorati

5.1 Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo

La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge tutti i soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, interagiscono con l'amministrazione in carica. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa contabile, predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale.

In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi sono strutturati in modo da garantire un grado di *coerenza interna* tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione. Si sono così creati i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'ente, diventino strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo della finanza locale non sufficientemente stabile e definito, si è cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di *coerenza esterna*, tra le decisioni di bilancio dell'ente e le direttive strategiche emanate dagli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del *principio n.10 - Coerenza*).

Le poste contabili sono state valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni di bilancio, sia finanziarie che patrimoniali od economiche, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati, con rare eccezioni, nel corso degli anni, in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio.

L'eventuale cambiamento di criteri ormai consolidati, infatti, allontanerebbe l'ente da questo obiettivo, per cui la modifica nei criteri deve avere natura eccezionale e va adeguatamente motivata. L'eccezione a questa regola, ad esempio, si verifica in presenza di importanti cambiamenti nella formulazione dei principi contabili ormai consolidati, soprattutto se queste modifiche hanno natura o contenuto particolarmente rilevante (rispetto del *principio n.11 - Costanza*).

Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato, infine, di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. L'eventuale cambiamento, giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura, come nel caso di modifiche alle regole contabili, è stato messo in risalto nei singoli argomenti dalla Nota integrativa interessati dal fenomeno. Una modifica nel criterio di valutazione o di imputazione delle previsioni di bilancio, come nell'accertamento dell'entrata o nell'impegno della spesa, infatti, rendono difficilmente comparabili i diversi esercizi rendendo molto difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'analisi sulle tendenze che si sviluppano e si manifestano nell'arco del tempo (rispetto del *principio n.12 - Comparabilità e verificabilità*).

Questo approccio nasce anche dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in particolare, del risultato di amministrazione presunto, dell'avanzo applicato in entrata o del disavanzo stanziato in uscita, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato, della composizione del fondo pluriennale vincolato, del fondo pluriennale applicato al bilancio, del fondo crediti di dubbia esigibilità, degli accantonamenti in fondi rischi e, solo se applicabili all'ente, dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

La Nota integrativa riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

5.2 Risultato di amministrazione (presunto o definitivo)

Il risultato di amministrazione, *presunto* o *definitivo*, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori: l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.

A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di un adempimento formalmente chiuso (rendiconto già approvato), di una situazione definita solo dal punto di vista tecnico ma non ancora formalmente conclusa (chiusure di pre-consuntivo) oppure, e questo si verifica quando il bilancio di previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce, da una condizione provvisoria che si fonda sulla stima attendibile dei movimenti in corso di definizione tecnica (risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie).

Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle *componenti elementari*, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il *valore contabile del risultato di amministrazione* applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti. Con l'approvazione del bilancio, quindi, in presenza del risultato di amministrazione *presunto*, è possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate. In alternativa, ma solo con la disponibilità del risultato di amministrazione *definitivo* (rendiconto approvato) e compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili, è invece possibile

estendere la tipologia di applicazione dell'avanzo alle altre componenti, diverse da quelle vincolate.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato mentre il dettaglio (elenco analitico delle singole voci) è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Composizione e utilizzo del risultato di amministrazione (presunto o definitivo) (Estratto dall'allegato "a" al Bilancio, seconda parte)		Esercizio 2019
Risultato di amministrazione		
Risultato di amministrazione al 31.12.19	(a)	3.871.945,22
Composizione del risultato e copertura dei vincoli		
Vincoli sul risultato		
Parte accantonata	(b)	2.420.184,46
Parte vincolata	(c)	880.931,80
Parte destinata agli investimenti	(d)	475.846,24
Vincoli complessivi		3.776.962,50
Verifica sulla copertura effettiva dei vincoli		
Risultato di amministrazione	(+)	3.871.945,22
Vincoli complessivi	(-)	3.776.962,50
Differenza (a-b-c-d)	(e)	94.982,72
Eccedenza dell'avanzo sui vincoli		94.982,72
Disavanzo da ripianare per il ripristino dei vincoli		-
Avanzo (presunto o definitivo) utilizzato		
Quota dell'avanzo utilizzata		17.083,95

5.3 Avanzo o disavanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione *non vincolato*, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo posto a carico dell'organo esecutivo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

In questa ipotesi, se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quanto meno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo.

Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione presunto applicato a bilancio,

conforme a quanto iscritto nella parte entrata del bilancio di previsione ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

Avanzo o disavanzo applicato (Corrente e Investimenti)	Stanziamanti		
	2020	2021	2022
Avanzo applicato in entrata			
Avanzo applicato a finanziamento bilancio corrente (+)	17.083,95	0,00	0,00
Avanzo applicato a finanziamento bilancio investimenti (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	17.083,95	0,00	0,00
Disavanzo applicato in uscita			
Disavanzo applicato al bilancio corrente (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

5.4 Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di un componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica, che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato*, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del documento contabile*, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

Il prospetto seguente mostra i *criteri di formazione* del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti del primo esercizio, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli *equilibri di bilancio* conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è molto importante perché identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato va ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio, dal punto di vista della logica contabile, è valida anche per gli esercizi successivi al primo.

Gestione contabile del FPV (Situazione aggiornata)	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
FPV stanziato a bilancio dei rispettivi esercizi			
Entrate			
Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata (FPV/E)	1.112.720,06	910.973,75	234.509,75
Uscite			
Fondo pluriennale vincolato stanziato in uscita (FPV/U)	910.973,75	234.509,75	54.509,75

5.5 Composizione del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un *saldo finanziario* originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di *perfezionamento del finanziamento* (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli *aggiornamenti* nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Composizione del FPV stanziato in spesa (FPV/U)		Previsione		FPV/U 2020
		FPV/U Tit.1	FPV/U Tit.2	
Num.	Denominazione missione			
1	Servizi generali e istituzionali	54.509,75	0,00	54.509,75
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5	Valorizzazione beni e attività culturali	0,00	228.464,00	228.464,00
6	Poltica giovanile, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto territorio, edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	628.000,00	628.000,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Politica sociale e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
FPV stanziato a bilancio corrente (FPV/U) (+)		54.509,75		54.509,75
FPV stanziato a bilancio investimenti (FPV/U) (+)			856.464,00	856.464,00
Totale FPV/U stanziato				910.973,75

5.6 Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima *suddivisione* adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio.

Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Fondo pluriennale vincolato (FPV/E)		Stanziamenti		
		2020	2021	2022
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E)	(+)	54.978,51	54.509,75	54.509,75
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E)	(+)	1.057.741,55	856.464,00	180.000,00
Totale		1.112.720,06	910.973,75	234.509,75

5.7 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La *dimensione iniziale* del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella

sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto (consuntivo approvato o in corso di approvazione).

Nello specifico, la quota accantonata al FCDE nel Bilancio 2020/2022 è stata determinata applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al completamento a 100 delle medie "semplici" calcolate sulla base del rapporto tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

Come consentito dalla normativa vigente, l'Ente, per il primo anno del quinquennio (2014 - esercizio "non armonizzato"), ha calcolato la media facendo riferimento agli incassi (in conto competenza ed in conto residui) ed agli accertamenti, mentre per gli esercizi "armonizzati" (2015, 2016, 2017 e 2018) ha determinato il rapporto tra incassi di competenza ed i relativi accertamenti considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui dell'anno precedente (con lo slittamento all'indietro del quinquennio storico).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa (sanzioni amministrative al codice della strada), si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generale, come peraltro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra contabili in luogo dei criteri normali.

L'accantonamento effettivo al Fondo è pari:

- al 95% dell'accantonamento obbligatorio nell' annualità 2020;
 - al 100% dell'accantonamento obbligatorio nelle annualità 2021 e 2022;
- come consentito dai Principi contabili vigenti, fermo restando che, a legislazione vigente, in sede di rendiconto 2019 l'ammontare del FCDE dovrà corrispondere al 100% dell'accantonamento obbligatorio.

I seguenti quadri mostrano la composizione sintetica e di dettaglio del Fondo Crediti dubbia esigibilità previsto in Bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto, e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo.

Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità (Consistenza)	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
Tributi	24.897,60	22.982,40	22.176,00
Tributi	14.035,49	12.110,00	12.110,00
Tributi	79.135,00	83.300,00	83.300,00
Entrate extratributarie	192,85	203,00	203,00
Entrate extra tributarie	162.034,47	170.562,60	170.562,60
Entrate extra tributarie	231,42	243,60	243,60
Totale	280.526,83	289.401,60	288.595,20

Denominazione	Tributi
Contenuto e valutazioni	Recupero Ici e Imu arretrata
Importo	2020 24.897,60
	2021 22.982,40
	2022 22.176,00

Denominazione	Tributi
Contenuto e valutazioni	Tributi sui rifiuti - recupero arretrati
Importo	2020 14.035,49
	2021 12.110,00
	2022 12.110,00

Denominazione	Tributi
Contenuto e valutazioni	Tari - ruolo di competenza
Importo	2020 79.135,00
	2021 83.300,00
	2022 83.300,00

Denominazione	Entrate extratributarie	
Contenuto e valutazioni	Concorso spese utenti servizio sociale	
Importo	2020	192,85
	2021	203,00
	2022	203,00
Denominazione	Entrate extra tributarie	
Contenuto e valutazioni	Sanzioni amministrative al codice della strada	
Importo	2020	162.034,47
	2021	170.562,60
	2022	170.562,60
Denominazione	Entrate extra tributarie	
Contenuto e valutazioni	Trasporto alunni	
Importo	2020	231,42
	2021	243,60
	2022	243,60

5.8 Accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Sulla base delle informazioni al momento disponibili, è stata valutata la necessità di creare i fondi di seguito evidenziati:

Accantonamento in fondo rischi (Consistenza)	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Fondo spese per indennità di fine mandato	790,00	790,00	790,00
Fondo rinnovi contrattuali dipendenti	5.700,00	11.200,00	11.200,00
Fondo spese potenziali (franchigie assicurative, rimb.danni)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Fondo spese contenzioso	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale	8.990,00	14.490,00	14.490,00

Denominazione	Fondo spese per indennità di fine mandato	
Contenuto e valutazioni		
Importo	2020	790,00
	2021	790,00
	2022	790,00
Denominazione	Fondo rinnovi contrattuali dipendenti	
Contenuto e valutazioni		
Importo	2020	5.700,00
	2021	11.200,00
	2022	11.200,00
Denominazione	Fondo spese potenziali (franchigie assicurative, rimb.danni)	
Contenuto e valutazioni		
Importo	2020	1.500,00
	2021	1.500,00
	2022	1.500,00
Denominazione	Fondo spese contenzioso	
Contenuto e valutazioni		
Importo	2020	1.000,00
	2021	1.000,00
	2022	1.000,00

5.9 Obiettivo di finanza pubblica

Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. La dimensione demografica, infatti, non è rilevante. La legge finanziaria per il 2019 (L.145/18, commi da 819 a 826) ha decretato il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio imposte agli enti locali. Dal 2019, oltre a questo ed in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 247/17 e 101/18, gli enti locali possono inoltre utilizzare in modo pieno sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione per il conseguimento dell'equilibrio di bilancio (comma 820).

Sempre a partire dal 2019, e quindi già in fase di costruzione del bilancio di previsione, il vincolo di finanza pubblica viene a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dalle norme sull'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/11) e dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Alla fine dell'esercizio, e quindi in sede di rendiconto, gli enti sono poi considerati

adempienti (e cioè in effettivo equilibrio sorto in fase di bilancio ma mantenuto fino al consuntivo) in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto (comma 821).

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi.

Obiettivo di finanza pubblica		Previsione		
		2020	2021	2022
Parte corrente				
Entrate parte corrente	(+)	8.048.128,46	7.941.779,75	7.971.659,75
Spese parte corrente	(-)	8.036.663,46	7.930.314,75	7.971.659,75
Equilibrio parte corrente		11.465,00	11.465,00	0,00
Parte investimenti				
Entrate parte investimenti	(+)	5.387.870,55	4.794.339,00	704.365,00
Spese parte investimenti	(-)	5.399.335,55	4.805.804,00	704.365,00
Equilibrio investimenti		-11.465,00	-11.465,00	0,00
Movimento di fondi				
Entrate movimento di fondi	(+)	2.088.090,00	1.980.000,00	1.800.000,00
Spese movimento di fondi	(-)	2.088.090,00	1.980.000,00	1.800.000,00
Equilibrio movimento di fondi		0,00	0,00	0,00
Equilibrio finale				
Entrate finali	(+)	15.524.089,01	14.716.118,75	10.476.024,75
Spese finali	(-)	15.524.089,01	14.716.118,75	10.476.024,75
Equilibrio finale		0,00	0,00	0,00

6 Criteri di valutazione delle entrate

6.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità).

La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (*rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (*rispetto del principio n.8 - Congruità*).

Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale.

Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Tutte le entrate vengono analizzate, in via generale, nel presente paragrafo; in calce alla presente Nota Integrativa verranno invece analizzate nel dettaglio.

Entrate competenza (Riepilogo titoli)	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
FPV applicato in entrata (FPV/E)	1.112.720,06	910.973,75	234.509,75
Avanzo applicato in entrata	17.083,95	0,00	0,00
Parziale	1.129.804,01	910.973,75	234.509,75
1 Tributi e perequazione	6.309.850,00	6.301.850,00	6.304.250,00
2 Trasferimenti correnti	343.666,00	237.050,00	227.050,00
3 Entrate extratributarie	1.324.650,00	1.238.370,00	1.231.850,00
4 Entrate in conto capitale	1.109.939,00	677.875,00	678.365,00
5 Riduzione di attività finanziarie	288.090,00	180.000,00	0,00
6 Accensione di prestiti	3.218.090,00	3.370.000,00	0,00
7 Anticipazioni da tesoriere/cassiere	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Parziale (finanziamento impieghi)	15.524.089,01	14.716.118,75	10.476.024,75
9 Entrate C/terzi e partite di giro	1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00
Totale	17.225.089,01	16.417.118,75	12.177.024,75

6.2 Tributi

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Tributi*. I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- *Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi*. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- *Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica*. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio

in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;

- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.* Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

Per informazioni di dettaglio sull'applicazione delle entrate tributarie nel triennio, si rimanda all'appendice della presente Nota integrativa.

Tit.1/E Correnti tributaria, contributiva e perequativa	Stanziameti 2020	Stanziameti 2021	Stanziameti 2022
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	4.834.850,00	4.826.850,00	4.829.250,00
104 Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
Totale	6.309.850,00	6.301.850,00	6.304.250,00

6.3 Trasferimenti correnti

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.* Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- *Trasferimenti UE.* Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Per informazioni di dettaglio sul presente paragrafo, si rimanda all'appendice della presente Nota integrativa.

Tit.2/E Trasferimenti correnti	Stanziameti 2020	Stanziameti 2021	Stanziameti 2022
101 Da Amministrazioni pubbliche	270.650,00	236.800,00	226.800,00
102 Da Famiglie	0,00	0,00	0,00
103 Da Imprese	73.016,00	250,00	250,00
104 Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
105 Dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale	343.666,00	237.050,00	227.050,00

6.4 Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi.* Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- *Gestione dei beni.* Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché

costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Per informazioni di dettaglio sul presente paragrafo, si rimanda all'appendice della presente Nota integrativa

Tit.3/E Entrate extratributarie	Stanzamenti 2020	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	562.300,00	515.000,00	509.000,00
200 Proventi dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	333.100,00	333.100,00	333.100,00
300 Interessi attivi	400,00	400,00	400,00
400 Altre entrate da redditi da capitale	38.700,00	100,00	100,00
500 Rimborsi e altre entrate correnti	390.150,00	389.770,00	389.250,00
Totale	1.324.650,00	1.238.370,00	1.231.850,00

6.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- *Alienazioni immobiliari.* Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari.* L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- *Cessione diritti superficie.* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- *Concessione di diritti patrimoniali.* Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).* In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Per informazioni di dettaglio sul presente paragrafo, si rimanda all'appendice della presente Nota integrativa

Tit.4/E Entrate in conto capitale	Stanziamen- ti 2020	Stanziamen- ti 2021	Stanziamen- ti 2022
100 Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200 Contributi agli investimenti	100.374,00	0,00	0,00
300 Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	402.115,00	70.015,00	70.015,00
500 Altre entrate in conto capitale	607.450,00	607.860,00	608.350,00
Totale	1.109.939,00	677.875,00	678.365,00

6.6 Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata.

Per informazioni di dettaglio sul presente paragrafo, si rimanda all'appendice della presente Nota integrativa

Tit.5/E Entrate da riduzione di attività finanziarie	Stanziamen- ti 2020	Stanziamen- ti 2021	Stanziamen- ti 2022
100 Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
200 Riscossione di crediti a breve termine	0,00	0,00	0,00
300 Riscossione di crediti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	288.090,00	180.000,00	0,00
Totale	288.090,00	180.000,00	0,00

6.7 Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Assunzione di prestiti.* L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- *Contratti derivati.* La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Per maggiori informazioni sull'indebitamento dell'Ente previsto nel triennio, si rimanda all'appendice della presente Nota integrativa.

Tit.6/E Accensione di prestiti	Stanziamen- ti 2020	Stanziamen- ti 2021	Stanziamen- ti 2022
100 Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
200 Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	3.218.090,00	3.370.000,00	0,00
400 Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale	3.218.090,00	3.370.000,00	0,00

6.8 Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Tit.7/E Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Stanziameti 2020	Stanziameti 2021	Stanziameti 2022
100 Anticipazioni tesoriere/cassiere	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Totale	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

7 Criteri di valutazione delle uscite

7.1 Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (*rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (*rispetto del principio n.7 - Flessibilità*).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (*rispetto del principio n.8 - Congruità*).

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Uscite competenza (Riepilogo titoli)		Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
Disavanzo applicato in uscita		0,00	0,00	0,00
	Parziale	0,00	0,00	0,00
1 Correnti		7.701.263,46	7.564.979,75	7.615.849,75
2 In conto capitale		5.387.870,55	4.794.339,00	704.365,00
3 Incremento attività finanziarie		299.555,00	191.465,00	0,00
4 Rimborso di prestiti		335.400,00	365.335,00	355.810,00
5 Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	Parziale (impieghi)	15.524.089,01	14.716.118,75	10.476.024,75
7 Spese conto terzi e partite di giro		1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00
	Totale	17.225.089,01	16.417.118,75	12.177.024,75

7.2 Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- *Trattamento accessorio e premiante (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale)*. È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del

- fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
 - *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
 - *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
 - *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
 - *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
 - *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
 - *Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti)*. Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
 - *Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti)*. Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
 - *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
 - *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
 - *Sentenze in itinere (beni e servizi)*. La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.1/U Correnti	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
101 Redditi da lavoro dipendente	1.903.653,06	1.902.748,73	1.896.598,73
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	223.955,88	222.341,45	221.891,45
103 Acquisto di beni e servizi	4.277.000,00	4.116.020,00	4.140.480,00
104 Trasferimenti correnti	760.356,95	660.707,00	651.707,00
105 Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	79.690,00	193.490,00	233.870,00
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	57.709,57	57.209,57	57.209,57
110 Altre spese correnti	398.898,00	412.463,00	414.093,00
Totale	7.701.263,46	7.564.979,75	7.615.849,75

7.3 Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera*. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
- *Adeguamento del crono programma*. L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- *Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi*. La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.2/U In conto capitale	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.301.390,55	4.741.039,00	651.065,00
203 Contributi agli investimenti	28.300,00	28.300,00	28.300,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	58.180,00	25.000,00	25.000,00
Totale	5.387.870,55	4.794.339,00	704.365,00

7.4 Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U).

Nello specifico, le stesse si riferiscono alla quota di incremento del capitale sociale nell'Azienda Speciale Retesalute, deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 gennaio 2019, con atto n. 3 nonchè al riversamento, presso il Tesoriere comunale, delle somme riferite ai prestiti ordinari che questo Ente intende assumere nel corso del triennio, come previsto dai Principi contabili vigenti.

Tit.3/U Incremento attività finanziarie	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
301 Spese per acquisizione di attività finanziarie	11.465,00	11.465,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	288.090,00	180.000,00	0,00
Totale	299.555,00	191.465,00	0,00

7.5 Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale*. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- *Quota interessi*. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti calcolato sulla base dei piani di ammortamento in possesso dell'Ente.

Tit.4/U Rimborso di prestiti	Stanzamenti 2020	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022
401 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	335.400,00	365.335,00	355.810,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale	335.400,00	365.335,00	355.810,00

7.6 Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio. Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni.

Tit.5/U Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	Stanzamenti 2020	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Totale	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

8 Fenomeni che necessitano di particolari cautele

8.1 Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state invece limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Per quanto riguarda l'importo dei singoli stanziamenti, questi sono stati dimensionati evitando la sottostima delle entrate come delle uscite (rispetto del *principio n.9 - Prudenza*).

L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo.

Ma nel medesimo intervallo di tempo si potranno anche manifestare fenomeni che non offrono lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare le dovute attenzioni.

Nel predisporre questo bilancio, ad esempio, è stata posta particolare attenzione nel valutare l'impatto di alcuni particolari fenomeni, come la consistenza e le possibili implicazioni prodotte dalla modalità di finanziamento degli investimenti, il tipo e quantità delle garanzie prestate a terzi, gli eventuali impieghi di risorse in strumenti derivati, oltre alla presenza di situazioni in corso di definizione che possono portare alla formazione debiti fuori bilancio. Si tratta di fatti e circostanze che devono essere oggetto di particolari cautele e, come tali, affrontate in modo separato nei successivi punti della Nota integrativa.

8.2 Garanzie prestate

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo.

Come evidenziato nel prospetto, non sono state presentate garanzie da segnalare.

Elenco delle garanzie prestate dall'Ente (Consistenza)	Esercizio 2020
Non ci sono garanzie da segnalare	
Totale	0,00

8.3 Impieghi finanziari in strumenti derivati

Impieghi finanziari stanziati in strumenti derivati	Esercizio		
	2020	2021	2022
Non ci sono impieghi da segnalare			
Totale	0,00	0,00	0,00

8.4 Debiti fuori bilancio in corso formazione

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi e non ancora formalizzate con l'assunzione del relativo impegno. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le attribuzioni riconducibili alle funzioni proprie dell'ente. Si deve pertanto conciliare, seppure a posteriori, l'acquisto del bene o del servizio con le regole ufficiali della contabilità e della contrattualistica pubblica.

Come si evince dal prospetto, non risultano debiti fuori bilancio da segnalare.

Debiti fuori bilancio in corso di formazione (Non ancora riconoscibili)	Importo
Sentenze	0,00
Disavanzi	0,00
Ricapitalizzazioni	0,00
Espropri	0,00
Altro	0,00
Totale	0,00

Denominazione	Sentenze
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Disavanzi
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare
Denominazione	Ricapitalizzazioni
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare
Denominazione	Espropri
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare
Denominazione	Altro
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

9 Conclusioni

9.1 Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

APPENDICE ALLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2020 - 2022

ANALISI DELLE ENTRATE

Nel presente Paragrafo si provvede ad illustrare, più nello specifico, le principali Entrate dell'Ente, esaminate nel loro aspetto generale nei Paragrafi precedenti.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE

Come consentito dall'art. 183 del D.Lgs 267/2000 nonché dai Principi contabili vigenti (Punto 9.2. dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011), nel primo esercizio del Bilancio di Previsione 2020/2022 viene applicata una quota del risultato di amministrazione presunto, costituita da fondi vincolati, per un importo di € 17.083,95.

Detta quota di avanzo è riconducibile ai trasferimenti dalla Regione a titolo di "contributi di solidarietà", da destinare, nella parte spesa del Bilancio, agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici (Comune e Aler) in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio.

La sussistenza della predetta quota di avanzo di amministrazione trova riscontro nel prescritto prospetto allegato al Bilancio di Previsione dimostrante, appunto, il RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, determinato sulla base dei dati di pre-consuntivo 2019.

ENTRATE TRIBUTARIE

Imu – Tasi

La legge di Bilancio 2020, in corso di approvazione, prevede l'abrogazione della IUC con la conseguente unificazione IMU – TASI.

Non essendo, al momento, ancora chiaro cosa comporterà l' unificazione dei due tributi (a tal proposito, sempre nella legge di Bilancio è prevista la possibilità di approvazione del Regolamento e delle tariffe inerenti la "nuova IMU" entro il 30 giugno 2020), la volontà dell'Amministrazione è quella di confermare, a normativa attualmente vigente, anche per il 2020, le stesse aliquote e detrazioni già in vigore per l'anno 2019, di seguito evidenziate:

FATTISPECIE	ALiquOTA
ALiquOTA ORDINARIA DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili di imposizione non incluse nelle tipologie sotto riportate	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all'anagrafe dei RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE): - già pensionati nei paesi di residenza, e adibita dai medesimi ad abitazione principale (una sola unità) e relative pertinenze, purché non risulti locata e/o data in comodato d'uso (art. 9-bis comma 2 del D.L. 47/2014). E' escluso il beneficio se percepiscono la pensione in Italia; - non pensionati , unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, adibita ad abitazione principale, a condizione che non risulti locata ad alcuno e che non venga utilizzata dai soggetti non componenti il nucleo familiare	ESENTI QUATTROVIRGOLASESSANTA (4,60) PER MILLE
Abitazione principale di lusso (A1-A8-A9) e relative pertinenze (max 1 pertinenza: C2-C6-C7)	QUATTROVIRGOLACINQUANTA (4,50) PER MILLE
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	ESENTE
Immobili industriali e commerciali (Categoria D, tranne D05)	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
Uffici e Studi Privati (A10)	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
Negozi e Botteghe (C1)	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
Laboratori per arti e mestieri (Categoria C3)	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
fabbricati appartenenti al Gruppo B	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
Fabbricati e locali di esercizi sportivi senza fini di lucro (C4)	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
Immobili degli Istituti di Credito ed Assicurazioni (D05)	DIECIVIRGOLASESSANTA (10,60) PER MILLE
Detrazione abitazione principale di lusso	€ 200,00

Questa Amministrazione si riserva tuttavia di intervenire sull'articolazione regolamentare e tariffaria della "nuova IMU" ad avvenuta approvazione definitiva della normativa in materia, facendo confluire eventuali conseguenti modifiche della previsione di gettito in una variazione di bilancio, nelle forme previste dal Tuel.

A tal fine si evidenzia che il gettito attualmente previsto in Bilancio, pari ad € 1.720.000,00 (annualità 2020) è stato determinato sulla base della banca dati in possesso dell'Ente tenuto conto delle aliquote e delle detrazioni sopra evidenziate, delle agevolazioni e delle esenzioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 nonché della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà, a carico dei Comuni, pure disposta dalla Legge n. 208/2015.

Detta previsione è stata riproposta, con la stessa metodologia di calcolo, anche per gli esercizi 2021 e 2022, seppur con lievi aumenti fisiologici.

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Per l'anno 2020 vengono confermate le tariffe già in vigore per l'anno 2019 (determinate ai sensi dell'articolo unico, comma 919, della legge 30.12.2018, n. 145), con il mantenimento della maggiorazione del 50% per le superfici superiori al metro quadrato.

Nelle previsioni di Bilancio è stato inserito il complessivo importo di € 76.000,00 (al lordo dell'aggio spettante al Concessionario previsto nella parte Spesa) suddiviso in € 68.000,00 per quanto concerne l'imposta sulla pubblicità ed in € 8.000,00 per quanto concerne i diritti sulle pubbliche affissioni, sulla base delle stime fornite dal Concessionario della riscossione.

Dette previsioni trovano conferma anche negli esercizi 2021 e 2022.

Proventi addizionale comunale irpef

Viene confermata l'applicazione dell'imposta nella stessa misura già in vigore per l'esercizio 2019, con aliquota unica dello 0,70% e con la soglia di esenzione di € 10.000,00.

L'importo iscritto in Bilancio (€ 1.520.000,00), determinato sulla base delle stime reperibili sul Portale del federalismo Fiscale, e nel rispetto del Principio Contabile per ultimo modificato dalla Commissione Arconet del 20.01.2016, tiene altresì conto di una stima di perdita di gettito derivante:

- dall'incremento della deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 3 D.L. 34/2019);
- dall'introduzione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, con aliquota del 20%, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni, con ricavi o compensi compresi tra € 65.001 e € 100.000,00 (comma 17 dell'art. 1 della legge 145/2018)

Anche gli stanziamenti degli esercizi 2020 e 2021 sono in linea con le stime ministeriali, con la previsione di lievi aumenti fisiologici.

Tosap

L'art. 51, comma 2, lett. "a" del D.Lgs 446/1997, prevedeva, con decorrenza 1.1.1999 la soppressione della Tosap (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) e la contestuale approvazione del COSAP (canone occupazione spazi ed aree pubbliche).

L'art. 31 del "collegato" alla Finanziaria 1999, ha tuttavia dato facoltà ai Comuni di continuare l'applicazione della Tosap, facoltà di cui questo Ente si intende avvalere.

Per l'anno in corso vengono confermate le tariffe già in vigore nel 2019.

E' inoltre da evidenziare che, anche per il 2020, come già a partire dal 1997, questo Ente si avvale della facoltà prevista dall'art. 2, comma 63, lett. "a" della Legge 549/1995 che consente ai Comuni di stabilire la *non applicazione della tassa sui passi carrabili*.

Nelle previsioni di Bilancio è stato inserito l'importo di € 88.000,00 (al lordo dell'aggio spettante al Concessionario previsto nella parte Spesa) sulla base delle stime fornite dal Concessionario della riscossione.

Dette previsioni trovano conferma anche negli esercizi 2021 e 2022.

Tari – tassa sui rifiuti

La normativa TARI, con particolare riferimento alle prescrizioni relative alla determinazione del Piano Finanziario, propedeutico all'approvazione delle tariffe, è stata radicalmente modificata con l'avvento della deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/RIF.

L'articolo 1, comma 527, della legge n. 205/2017, in particolare, ha assegnato alla suddetta Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n. 481/1995".

Di conseguenza la predetta disposizione attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

Il testo tutt'altro che agevole della predetta Delibera, i dubbi interpretativi emersi (soprattutto con riferimento al criterio per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento), nonché i tempi ristretti per l'approvazione del Piano finanziario, rendono, allo stato attuale, praticamente impossibile il recepimento delle novità introdotte e l'approvazione dello stesso PEF 2020 secondo quanto previsto dalle delibere ARERA.

Per quanto sopra evidenziato, considerato che con una modifica al D.L. fiscale 2019 (DL 124 del 26.10.2019) viene previsto lo spostamento del termine per l'approvazione delle tariffe Tari al 30/04/2020, con vigenza retroattiva, indipendentemente dal termine per l'approvazione del bilancio comunale, è volontà di questa Amministrazione rinviare l'approvazione del Piano Finanziario 2020, delle tariffe TARI e la determinazione delle rate di versamento, ai primi mesi del prossimo esercizio, adottando il regime TARI in via provvisoria con conferma dell'assetto tariffario 2019, riservandosi di intervenire successivamente una volta disponibile il nuovo PEF.

Nel Bilancio in esame la previsione di entrata per il tributo TARI, per l'anno 2020, è stata provvisoriamente quantificata in € 1.226.000,00 analizzando l'andamento dei costi del servizio con la stessa logica utilizzata nell'applicazione delle tariffe dell'anno 2019, sulla platea dei contribuenti risultanti alla data odierna.

La stessa sarà quindi oggetto di revisione che verrà effettuata successivamente, ed entro il 30 di aprile 2020.

Della previsione complessiva di cui sopra una quota (anche in questo caso provvisoria, vista la normativa ancora in itinere) pari ad € 36.000,00 è riferita all'entità globale delle agevolazioni previste nel Regolamento del tributo (locali ed aree comunali, riduzioni per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, riduzione per Case di Riposo, istituti religiosi, istituzioni scolastiche paritarie, comunità parrocchiale), la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo (nella parte spesa è stato infatti previsto un apposito capitolo dotato della suddetta disponibilità).

Analoghi stanziamenti vengono previsti per gli esercizi 2021 e 2022 sulla base dei costi dei servizi preventivati in tali annualità.

Fondo di Solidarietà comunale

In attuazione del federalismo municipale di cui al D.Lgs. 23/2011 è stata prevista l'istituzione di un **Fondo Sperimentale di Riequilibrio** (sostituito nel 2013 dal **Fondo di solidarietà comunale - FSC**) per la realizzazione, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, della devoluzione ai Comuni dei tributi immobiliari.

Il vigente comma 449 dell'art. della legge n. 232/2016 prevede che il FCS è destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e che una percentuale dello stesso (40% per l'anno 2017, 45% per l'anno 2018, 45% per l'anno 2019 - tenuto conto del comma 921 dell'art. 1 della legge 145/2018- e con incrementi, dal 2020, del 5% annuo sino a raggiungere il valore del 100%) venga distribuita sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e ciò al fine del progressivo abbandono del criterio della spesa storica.

In attesa dei dati definitivi da parte del Ministero, nel Bilancio è stata iscritta l'assegnazione dell'esercizio 2019, pari ad € 1.475.000,00, che sarà quindi oggetto di revisione nel corso dell'esercizio.

La medesima previsione di Bilancio è stata riproposta anche per gli esercizi 2021 e 2022.

Recupero evasione tributaria

Proseguirà, nel corso del triennio in esame l'attività dell'Ufficio Tributi per il recupero dell'evasione tributaria e ciò con riferimento all'IMU, alla Tasi ed alla Tarsu/Tari arretrata, negli importi previsionali di seguito evidenziati:

Tributo	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TASI	10.000,00	2.000,00	0,00
TARI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TARSU – Ex Eca	11.000,00	0,00	0,00
Totale	126.000,00	107.000,00	105.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti dallo Stato

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 23 del 14.04.2011 (Decreto sul federalismo fiscale), tutti i trasferimenti statali "tradizionali" erogati sino al 2010 sono stati fiscalizzati e sostituiti dai trasferimenti da federalismo fiscale.

Alla luce delle disposizioni attualmente vigenti, nel Bilancio di previsione sono stati iscritti i contributi statali ritenuti ricorrenti e consolidati, negli importi definitivamente assegnati nell'anno 2019.

Detti contributi, per un importo complessivo, arrotondato, di € 68.500,00 si riferiscono:

- a) al ristoro per minor gettito IMU derivante dalle disposizioni concernenti le esenzioni introdotte dal D.L. 102/2013 convertito nella Legge 124/2013 per un importo di **€ 13.550,00** (fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, immobili destinati ad alloggi sociali, ecc);
- b) al ristoro del minor gettito IMU derivante dalle agevolazioni introdotte per i terreni agricoli **(€ 1.394,87 ed € 802,80)**;
- c) al ristoro del minor gettito Imu derivante dalle agevolazioni introdotte a favore degli immobili ad uso produttivo (c.d. imbullonati) **€ 3.761,39**;
- d) al contributo in conto interessi sui Mutui contratti da questo Comune nel corso del 2015, ammontanti ad **€ 8.530,97**;
- e) al ristoro del minor gettito per addizionale comunale Irpef conseguente all'applicazione della cedolare secca e della normativa in materia di detassazione

dei salari accessori (quantificato, in via prudenziale, sulla base dei trasferimenti dell'ultimo triennio in € 40.500,00).

Vengono altresì previsti i seguenti contributi:

- di € 8.100,00 dal Ministero dell'Istruzione per il pagamento forfettario della Tari riferita agli edifici scolastici presenti sul territorio comunale;
- di € 40.000,00 pure dal MIUR, a valere sui fondi "Sistema educativo integrato 0 – 6 anni".

Tutti i predetti stanziamenti trovano conferma anche negli esercizi 2021 e 2022 in quanto ritenuti ricorrenti e consolidati.

Sono stati, infine, previsti, stante l'assenza di comunicazioni alla data di predisposizione della presente Relazione, i "soli capitoli", con l'importo di € 100,00 a titolo:

- di "cinque per mille" del gettito dell'imposta Irpef;
- di fondo per la concessione di agevolazioni, rapportate alla somma dei tributi locali pagati, per la promozione dell'economia locale (art. 30 D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019)

Tali stanziamenti saranno quindi oggetto di revisione nel corso dell'esercizio 2020.

Trasferimenti correnti dalla Regione

Vengono previsti i seguenti trasferimenti dalla Regione:

- ✓ Di € 2.350,00 per l'annualità 2020 e di € 2.000,00 per le annualità 2021 e 2022, a sostegno del servizio di trasporto degli alunni disabili frequentanti la scuola secondaria superiore; dette previsioni trovano esatta corrispondenza nella parte Spesa, in quanto destinate a contributi economici alle famiglie che sostengono tali oneri.
- ✓ Di € 18.200,00 per l'annualità 2020, di € 11.000,00 per l'annualità 2021 e di € 1.000,00 per l'annualità 2021, finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, da erogare a soggetti privati che sostengono tali costi nelle proprie abitazioni.

Trasferimenti correnti da altri Enti del Settore pubblico

Sono previste nel Bilancio in esame le seguenti contribuzioni **dall'Azienda Speciale Retesalute** per:

- Le attività espletate da questo Ente nell'ambito dei servizi sociali (€ 120.000,00 per l'annualità 2020 ed € 100.000,00 per le annualità 2021 e 2022);
- Il funzionamento dell'asilo nido di C.na Levada, di spettanza della Cooperativa che lo gestisce (€ 9.000,00 per l'annualità 2020 ed € 7.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022).

E' inoltre prevista, a fronte della partecipazione di questo Comune al bando regionale "La Lombardia è dei giovani", con il progetto "Luoghi e percorsi per essere giovani", l'entrata di € 4.300,00 dal Comune di Lecco (in qualità di capofila), e dall'Ufficio d'Ambito di Merate. Detta entrata trova esatta corrispondenza nella parte spesa.

Trasferimenti correnti da imprese

Viene riproposto in questa parte del Bilancio, per la sola annualità 2020, il contributo di € 72.766,00 concesso dalla Fondazione Cariplo a sostegno del complessivo progetto, dell'importo di € 352.220,00, denominato "Antiche chiesine, nuove prospettive" che questo Comune promuove in collaborazione con le Associazioni operanti sul territorio comunale (Pro loco – Coop. Il Trifoglio – Coop. Demetra).

Detto progetto prevede, in particolare, interventi di restauro delle chiesine di Santa Giustina e di Santa Margherita (a cura del Comune) nonché la rifunzionalizzazione e promozione delle chiesine stesse attraverso il loro inserimento in circuiti turistici, formativi, culturali ed economici più ampi (a cura delle Associazioni).

L'iscrizione in Bilancio del suddetto contributo (ammontante complessivamente ad € 200.000,00), viene effettuata tenuto conto delle tipologie della spesa dal medesimo finanziata.

Nella parte corrente del Bilancio (in esame) viene infatti prevista la predetta somma di € 72.766,00 che trova esatta corrispondenza nella parte Spesa, quale quota di contributo di spettanza delle Associazioni.

La quota, pari ad € 100.374,00, trova invece allocazione nella parte in conto capitale del Bilancio (che verrà esaminata successivamente) in quanto destinata agli interventi di investimento a carico del Comune.

Viene inoltre previsto, per tutte le annualità del Bilancio, l'importo di € 250,00 a titolo di **sponsorizzazione** aree verdi.

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Vengono di seguito analizzate le entrate **ritenute più significative**, suddivise all'interno delle seguenti Tipologie di Bilancio:

- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni;
- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti;
- Interessi attivi;
- Altre Entrate da redditi di capitale;
- Rimborsi ed altre entrate correnti.

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tra i proventi dell'erogazione di servizi si segnalano (per tutte le annualità del Bilancio, ove non diversamente evidenziato):

- **i proventi dell'impianto fotovoltaico** esistente presso la scuola elementare del capoluogo, per un importo di € 10.500,00;
- la compartecipazione degli altri Comuni nella spesa per il servizio di **trasporto ed accompagnamento** di persone con disabilità a Tavernerio (€ 3.600,00 per le annualità 2021 e 2022);

- **I proventi per diritti di segreteria** sui contratti di appalto e sulle convenzioni rogate dal Segretario Comunale (€ 14.000,00), sulle pratiche rilasciate dal Settore Lavori pubblici, ambiente e manutenzione, istituiti nel 2010 quali atti in materia edilizia (€ 1.800,00), nonché sulle concessioni edilizie e relative certificazioni dell'Ufficio Urbanistica (€ 36.000,00);
- i proventi per l'applicazione **di marche segnatasse** (€ 1.500,00) **ed i proventi per il rilascio di carte di identità** (€ 45.000,00 di cui € 30.500,00 di spettanza dello Stato per il rilascio della Carta di identità elettronica);
- Il trasferimento di risorse, da parte **dell'ISTAT**, per un importo di € 6.000,00, finalizzate allo svolgimento, da parte del personale dipendente, delle attività relative al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che verrà espletato per il triennio 2019/2021;
- **i proventi per l'uso di sale civiche ed altre strutture comunali**, nell'importo di € 12.500,00;
- **i proventi del servizio trasporto alunni**, rientrante tra i servizi a domanda individuale, nell'importo di € 42.000,00;
- **i proventi dei servizi "Accoglienza a scuola" e "Pomeriggi a scuola"** istituiti presso le scuole primarie del territorio casatese, con una previsione complessiva di entrata di € 13.000,00;
- **il concorso degli utenti nelle spese per i servizi sociali**, quali il telesoccorso, l'assistenza domiciliare, i pasti a domicilio e la frequenza del CRD presso il Parco Vivo, per un importo complessivo di € 70.000,00;
- **I proventi dei servizi cimiteriali**, per un importo stimato di € 58.000,00.

Come sopra accennato, alcuni dei servizi sopra esaminati rientrano tra i **Servizi a domanda individuale** che trovano puntuale individuazione nel Decreto Ministeriale 31.12.1983.

Per quanto concerne il Comune di Casatenovo, giusta decreto ministeriale 31.12.1983 sopra richiamato (nel testo, per ultimo, modificato a seguito dell'abrogazione del comma 4 dell'art. 2, del D.M. 1.7.2002, che ha, di fatto, ripristinato l'originaria previsione del decreto, prevedendo, in particolare, per quanto concerne i servizi cimiteriali, che siano da considerare "servizi a domanda individuale" i soli servizi di trasporto funebre, pompe funebri e illuminazioni votive, di fatto non erogati da questo Ente), sono stati individuati i seguenti servizi pubblici a domanda individuale:

- trasporto alunni;
- concessione in uso di locali per fini non istituzionali;
- centro ricreativo estivo;

Per tutti i servizi di cui sopra rimarranno invariate le tariffe già in vigore per il 2019.

Viene di seguito evidenziata, nel dettaglio, la previsione di entrata e di spesa dei predetti Servizi per l'anno 2020 evidenziando che gli importi riferiti al servizio "concessione locali" tengono conto dell'avvenuta concessione in gestione dell'Auditorium "Graziella Fumagalli" a favore dell'Associazione ""Musica e canto" giusta deliberazione GC n. 146/2018:

Servizi erogati	SPESE PREVISTE	ENTRATE PREVISTE	SCOSTAMENTO	%
Conc. locali	5.500,00	2.500,00	-3.000,00	45,50
Trasp. alunni	150.000,00	42.000,00	-108.000,00	28,00
Centro Ricreativo	42.250,00	18.650,00	-23.600,00	44,20
Totale	197.750,00	63.150,00	-134.600,00	31,93

Tra i proventi dei beni dell'Ente si segnalano:

- **I proventi della locazione di fabbricati ad uso residenziale e non** per un importo complessivo di € 63.000,00. Accanto a tale previsione si segnala il riversamento, da parte dell'Aler, della quota degli affitti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza di questo Comune (pari all'ammontare degli affitti, al netto della morosità, detratte le spese di manutenzione ordinaria sostenute ed il compenso pattuito ad Aler), come previsto nella Convenzione a suo tempo approvata. Tale riversamento è stato quantificato in € 51.400,00 per l'annualità 2020 (essendo riferito alle annualità 2018 e 2019) ed in 24.000,00 per le annualità 2021 e 2022.
- **i proventi della concessione di contratti di locazione** di porzioni di terreno di proprietà comunale a varie Società di telefonia mobile per l'installazione di impianti per la telecomunicazione (€ 43.300,00 per l'annualità 2020 - € 19.800,00 per le annualità 2021 e 2022 a seguito di rinegoziazione di n. 2 contratti effettuata nel corso del 2017, giusta deliberazioni della GC n. 160 e n. 161 in data 14.09.2017);
- **i proventi per la concessione degli impianti sportivi, delle aree e dei locali comunali** alle varie Associazioni, per un importo complessivo di € 19.300,00 e per **l'utilizzo delle palestre comunali**, per un importo di € 3.000,00 (per ciascuna annualità del Bilancio di previsione);
- **I proventi per la concessione in uso della cucina della scuola materna di Valaperta** all'appaltatore del servizio mensa scolastica, per un importo di € 2.500,00;
- **i proventi della gestione di aree a parcheggio** in località Via Sirtori, in relazione ad apposita convenzione stipulata per la concessione, a titolo oneroso, di parcheggi a privati interessati (€ 5.200,00);
 - **i proventi della concessione** dell'area del Parco Vivo per l'espletamento di attività artistiche e culturali (€ 1.500,00 per ciascuna annualità)
- i proventi per la **concessione delle "casette dell'acqua"** (€ 900,00) e per il posizionamento dei cassonetti per la raccolta degli abiti usati (€ 7.500,00);
- **I proventi per la cessione di loculi** per un importo di € 26.000,00 e per la **concessione delle lampade votive** nei cimiteri comunali (€ 20.000,00), per ciascuna annualità del Bilancio;

Proventi derivante dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

All'interno della tipologia di entrata in esame sono previsti **i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada ed ai Regolamenti/Ordinanze comunali**, per un

importo complessivo di € 333.000,00, di cui € 30.000,00 riferiti a sanzioni di cui all'art. 142 del D.Lgs 285/1992 (con utilizzo di autovelox).

Occorre evidenziare che la previsione risulta nettamente superiore a quella degli esercizi antecedenti il 2015 in quanto effettuata nel rispetto dei nuovi Principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e cioè sulla base degli accertamenti e non delle effettive riscossioni come precedentemente effettuato, in via prudenziale, da questo Ente.

E' bene altresì evidenziare che una quota della suddetta Entrata, considerata di difficile esazione, pari ad € 162.034,47 risulta accantonata nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità previsto nella Parte Spesa.

Stante i vincoli imposti dalla normativa vigente in ordine alla destinazione dei proventi in parola, la Giunta con apposito atto ha stabilito le quote da destinare ad ogni singola voce di spesa.

La medesima previsione viene proposta anche per gli esercizi 2021 e 2022 con una previsione di accantonamento al FCDE di € 170.562,60 per ciascuna annualità.

Interessi attivi

Rientrano all'interno della Categoria **i proventi degli interessi attivi**, suddivisi tra:

- interessi provenienti dal conto di Tesoreria e dai conti correnti postali (€ 100,00);
- interessi provenienti dalla Cassa DDPP sui mutui già concessi ma non ancora erogati (€ 200,00);
- interessi su giacenze della Banca d'Italia (€ 100,00).

Le suddette previsioni, riproposte anche per le annualità 2021 e 2022, tengono conto dell'andamento dei tassi di interesse e delle vigenti norme in materia di Tesoreria Unica, in base alle quali le disponibilità liquide del Comune, pur se riscosse materialmente dal tesoriere comunale, vengono versate sul Conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, suddiviso tra "Fondi Infruttiferi" (alimentati da entrate provenienti dalla Stato e da altri Enti del settore pubblico) e "Fondi Fruttiferi"(alimentati da tutte le altre Entrate).

Altre Entrate da redditi da capitale

Sull' annualità 2020 è prevista un'entrata di € 2.100,00 riferita alla distribuzione delle riserve comunicata da Lario Reti Holding Spa in conseguenza dell'operazione di integrazione delle controllate e partecipate energetiche nella costituenda Multiutility Nord Lombardia.

Trattandosi di entrata di natura "straordinaria" la stessa viene destinata a spese di investimento, come previsto dai principi contabili vigenti

Per le annualità 2021 e 2022, in mancanza di comunicazioni, viene previsto il solo capitolo per € 100,00 a titolo di erogazione di dividendi da parte delle Società partecipate dell'Ente.

Per la sola annualità 2020 trova inoltre iscrizione in Bilancio il trasferimento di risorse, **dal Comune di Barzanò**, a titolo di riparto dei proventi della gestione del Centro natatorio consortile, ammontante, per questo Comune, ad € 36.600,00, come da comunicazione già pervenuta in data 04.12.2019, Prot. 26177.

Trattandosi, anche in questo caso, di entrata di natura "straordinaria" la stessa viene destinata al finanziamento di spese non ricorrenti, nel rispetto dei principi contabili vigenti (nella

fattispecie € 11.465,00 per incremento del capitale sociale dell'Azienda Speciale Retesalute, e la differenza per il parziale finanziamento degli incarichi previsti per l'adeguamento degli strumenti urbanistici)

Rimborsi ed altre entrate correnti

Sono ricomprese una serie di Entrate non rientranti nelle Tipologie di cui sopra, nonché quelle aventi la caratteristica di "Rimborso/recupero".

Tra i predetti proventi iscritti in Bilancio si segnalano quelli ritenuti più significativi, quali:

- **Il canone concessorio per il servizio di distribuzione del gas naturale**, già riconosciuto dalla Soc. Italgas Spa, nell'importo di € 60.461,80 oltre Iva, da destinare prioritariamente all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli degli utenti, previsto per tutte le annualità del Bilancio in esame;
- **l'addebito a terzi di recupero spese varie** quali il rimborso per l'utilizzo di personale dipendente in comando (per un totale di € 63.450,00 per tutte le annualità) ed il rimborso di spese generali di riscaldamento, energia elettrica, ecc, riferiti ai locali comunali (€ 39.000,00 per tutte le annualità);
- il **"transito"** dei compensi a titolo di incentivo al personale per lo svolgimento di funzioni tecniche , per l'importo complessivo di € 31.000,00 a fronte della corrispondente voce nella parte Spesa, come da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (€ 30.450,00 per l'annualità 2021 ed € 29.850,00 per l'annualità 2022)
- **i proventi del contratto di Tesoreria** per un importo di € 500,00 quale contributo che la Banca Popolare di Sondrio, aggiudicataria della Convenzione per il servizio di tesoreria si è impegnata a versare annualmente a favore di questo Ente a titolo di sponsorizzazione per opere ed iniziative di interesse comunale.
- **Il rimborso**, da parte della Società Lario Reti Holding Spa, degli oneri di ammortamento dei mutui relativi al servizio idrico integrato, ancora intestati a questo Ente, quantificati in € 49.250,00 per l'annualità 2020, in € 49.770,00 per l'annualità 2021 ed in € 50.250,00 per l'annualità 2022, in relazione ai relativi piani di ammortamento;
- **Il rimborso**, sempre da parte della suddetta Società Lario Reti Holding Spa delle quote annuali conseguenti alla stipula di Convenzioni, pure riferite al servizio idrico, ancora intestate all'Ente, quantificate in € 4.450,00 nell'annualità 2020, in € 4.100,00 nell'annualità 2021 ed in € 3.700,00 nell'annualità 2022;
- **Il rimborso**, da parte del Comune di Barzanò, dell'IMU a carico di questo Comune (prevista nella parte Spesa), per la quota di proprietà del Centro Natatorio consortile (€ 10.700,00 per tutte le annualità del Bilancio).
- **la previsione dell'Iva split payment e reverse charge commerciale**, dell'importo di € 44.500,00 per ciascuna annualità, quale posta necessaria per la regolarizzazione contabile (neutralizzazione) della gestione dell'Iva sulle attività commerciali dell'Ente, modificata a seguito dell'introduzione dei due nuovi meccanismi (Split Payment e Reverse charge, appunto), che trasferiscono dal prestatore al committente gli obblighi di pagamento dell'Iva. Contrapposto a detto stanziamento di Entrata, previsto a partire dal 2015, risulta un corrispondente incremento dello stanziamento riferito al pagamento dell'Iva a debito sulle attività commerciali dell'Ente, per effetto del mancato recupero dell'Iva sugli acquisti che, di fatto, non viene più pagata.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Vengono di seguito analizzati, nel dettaglio, i proventi iscritti in Bilancio suddivisi nelle seguenti tipologie di entrata:

- **Contributi agli investimenti**
- **Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**
- **Altre entrate in conto capitale**

Contributi agli investimenti

Viene riproposto, per la sola annualità 2020, il contributo di € 100.374,00 dalla **Fondazione Cariplo** per il cofinanziamento del progetto “Antiche chiese, nuove prospettive” finalizzato al finanziamento degli interventi di restauro delle chiesine di Santa Giustina e di Santa Margherita, come già sopra precisato.

Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali

Nel corso del triennio sono previste le seguenti alienazioni:

- ✓ **la vendita** della porzione di immobile in Via Misericordia, già adibita a sportello bancario, per un valore stimato di € 331.800,00, nell'annualità 2020 del Bilancio;
- ✓ **la trasformazione “ex lege”** in diritto di proprietà di aree comprese nel **Piano di Edilizia Economico Popolare** attualmente concesse in diritto di superficie (€ 10.000,00 per tutte le annualità);
- ✓ il rilascio di **concessioni cimiteriali**, per un importo di € 60.000,00 per ciascuna annualità del Bilancio di previsione;
- ✓ La **permuta** di una porzione di terreno necessaria per la realizzazione della stabilizzazione della scarpata in fregio al sedime di pertinenza del cimitero di Galgiana, quantificata in € 300,00 (annualità 2020);

Si evidenzia, infine, che nella parte Spesa del Bilancio è stato previsto apposito stanziamento per l'accantonamento della quota del 10% dei proventi dell'alienazione del negozio di Via Misericordia (pari ad € 33.180,00) ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito nella legge 98/2013, come modificato dal D.L. 78/2015, da destinare prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Altre entrate in conto capitale

Rientrano all'interno di questa Tipologia:

- ✓ i proventi delle **concessioni edilizie** (ora denominati proventi da permessi per costruire), quantificati in € 545.000,00 (di cui € 5.000,00 per maggiorazione contributo costo di costruzione fondo aree verdi), per ciascuna annualità del Bilancio;
- ✓ i proventi per **sanzioni amministrative** in campo edilizio, per un importo di € 25.000,00 per tutte le annualità del Bilancio;

- ✓ Il **trasferimento dalla Società patrimoniale** delle annualità conseguenti alla stipula delle Convenzioni afferenti il servizio idrico ancora intestate all'Ente, per la quota in conto capitale, pari ad € 12.250,00 per l'annualità 2020, ad € 12.660,00 per l'annualità 2021 e ad € 13.150,00 per l'annualità 2022;
- ✓ I **proventi da monetizzazione aree standard** per un importo di 25.000,00 (per tutte le annualità);

Destinazione dei proventi degli oneri di urbanizzazione nel Bilancio 2020/2022

La legge n.232/2016 ha previsto che dall' 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati **esclusivamente e senza vincoli temporali** a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

Per l'annualità 2020 i proventi degli oneri di urbanizzazione vengono interamente destinati al finanziamento di spese di investimento, individuate tra gli interventi di cui sopra.

Per le annualità 2021 e 2022, tenuto conto dei maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio in relazione all'assunzione del prestito flessibile per il finanziamento della nuova scuola media, è stata effettuata la scelta di destinare una quota dei suddetti proventi, pari ad € 110.000,00 per il 2021 e ad € 154.000,00 per il 2022, a spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Trattasi di una posta "figurativa" correlata all'iscrizione in Bilancio dei prestiti ordinari (di seguito evidenziati) e che trova esatta corrispondenza nella Parte Spesa.

Trae origine dai nuovi Principi Contabili (Punto n. 3.18) che prevedono il deposito "figurativo" del finanziamento messo a disposizione dall'Istituto mutuante, presso il tesoriere, per il successivo prelievo nel momento dell'effettivo utilizzo.

ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI

Nel corso del triennio in esame è prevista l'assunzione dei seguenti prestiti ordinari:

nell'annualità 2020 : di complessivi € 288.090,00 da destinare:

- ✓ Al finanziamento dei lavori di realizzazione del marciapiede in Via Vivaldi, per un importo di € 160.000,00;

- ✓ Al parziale finanziamento dei lavori di restauro della Chiesina di Santa Giustina, per un importo di € 128.090,00;

nell'annualità 2021 : di complessivi € 180.000,00 da destinare:

- ✓ Al finanziamento dei lavori di realizzazione della rotatoria in Via Resistenza e Via Dante Alighieri

La suddetta previsione rientra nei limiti di indebitamento previsti dalla normativa vigente come da apposito prospetto riportato al Paragrafo 4.4. della presente Nota Integrativa, al quale si rimanda.

Accanto ai suddetti prestiti, in Bilancio risulta l'iscrizione del prestito flessibile assunto nel corso del 2019 con la Cassa DDPP per il finanziamento dei lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado – 1^ lotto.

Il predetto prestito risulta, al momento, "ripartito" come segue in Bilancio, in funzione ed in parallelo con l'avvio del procedimento di gara (2019) e l'esecuzione dei lavori:

Annualità 2019 – Importo previsto in Bilancio € 40.000,00

Annualità 2020 – Importo previsto in Bilancio € 2.930.000,00

Annualità 2021 – Importo previsto in Bilancio € 3.190,00,00